



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza n°7 del 13.06.2018

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI VOLTE A GARANTIRE IL CONTENIMENTO DELLA "COLUMBA LIVIA" (COLOMBO DI CITTA')

IL SINDACO

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 46-9713 del 30/09/2008 la Regione Piemonte ha adottato le "Linee guida per la gestione del colombo di città" che prevedono, nel caso si verifichi la necessità di operare con un controllo sulla specie, che ogni operazione sia preceduta da un'attività di censimento e dall'adozione di adeguati accorgimenti volti a minimizzare il successo riproduttivo della medesima specie;
- con la comunicazione della Città Metropolitana di Torino del 6 aprile 2018 "*sottoscrizione protocollo di intesa per il controllo della columba livia*", si inviava il decreto di approvazione della sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Torino e i Comuni dell'area omogenea 11 per la gestione della specie colombo (vedi *Decreto del Vicesindaco di Città Metropolitana 128-7742/2018*);
- si richiama la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- si richiama la propria deliberazione di G.M. n°31 del 26.04.2018 con la quale si approva la sottoscrizione del protocollo di cui sopra;

Richiamati ora:

- l'art. 19 della L. 157/92 che disciplina il controllo della fauna selvatica disponendo che per la tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali e per motivi sanitari possano essere adottati, a seguito di verifica dell'inefficacia di metodi ecologici, piani di contenimento;
- gli accorgimenti volti al confinamento delle fonti trofiche e alla limitazione delle aree idonee per la riproduzione del volatile che possono essere adottati tramite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti da ogni Comune nel proprio ambito di competenza;
- i contenuti di cui all'art. 15 della Legge 07.08.1990 n° 241 e l'art. 19, comma 1, lett. m) del Testo Unico Enti locali 267/2000 confermato dalle let.d) del comma 85 dell'art. 1 della Legge del 07/04/2014 n. 56;
- la durata triennale del Protocollo d'Intesa e di cui all'Art.3.

Tutto ciò premesso:

Evidenziato che il Comune di Andezeno rientra nell'area omogenea 11 per la gestione della specie colombo;

Dato atto che il Protocollo d'Intesa più volte richiamato prescrive all'Art.2- *Impegni dei sottoscrittori* – quanto di seguito nel dettaglio esplicitato:

...omissis.

Il Comune si impegna ad:

- a) emettere apposite ordinanze volte ad obbligare i proprietari di edifici pubblici e privati ad occludere le aperture dei sottotetti e delle cavità secondo quanto previsto dal Documento tecnico allegato al presente protocollo, al fine di limitare i siti di nidificazione sia in ambito urbano che rurale anche tramite installazione di dissuasori fisici, acustici, ottici/visivi e meccanici;
- b) emettere apposite ordinanze volte a vietare il foraggiamento dei colombi da parte della cittadinanza;
- c) emettere apposite ordinanze volte a limitare l'accesso a siti di stoccaggio granaglie e ad altre fonti trofiche sia in ambito urbano che in ambito rurale;

...omissis.

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini, inerente gli inconvenienti igienici causati della presenza di piccioni in ambito del contesto urbano;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

A tutti i cittadini:

- a) **proprietari di edifici ad occludere le aperture dei sottotetti e delle cavità, al fine di limitare i siti di nidificazione sia in ambito urbano che rurale anche tramite installazione di dissuasori fisici, acustici, ottici/visivi e meccanici;**
- b) **il divieto al foraggiamento dei colombi con espreso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari nel territorio del Comune di Andezeno;**
- c) **la limitazione dell'accesso dei colombi a siti di stoccaggio granaglie e ad altre fonti trofiche sia in ambito urbano che in ambito rurale;**

AVVERTE

che, gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE inoltre

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione / pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199)

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

ANDEZENO, 13.06.2018

Il SINDACO
Sig. Franco GA

Franco

